

COMUNE DI COMERIO
21025 (Varese)
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO SPECIALE

(Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale)

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2013

REGOLAMENTO SPECIALE
(attuazione D.M. del Ministero dell'Interno - 4 marzo 1987, N. 145)

**“NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE”**

ART. 1

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Ente, ai quali è conferita dal Prefetto competente per territorio ex art. -5, II° comma, della Legge N.ro 65/1986, la Qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, sono dotati dell'arma di ordinanza.
2. L'arma viene assegnata con provvedimento del Sindaco.
3. Al personale della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
4. In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente.
5. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e relative munizioni, al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza o all'atto della cessazione del rapporto di servizio o quando siano venuti meno i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti.

ART. 2

1. Il Sindaco pro-tempore con proprio Provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale dell'Ente.
2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della Qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, più uno.

ART. 3

1. Il Provvedimento Sindacale di cui al precedente art. -2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono Comunicati al Prefetto.

ART. 4

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui al precedente art. -1 è la pistola semiautomatica od a rotazione nei calibri previsti dal Catalogo nazionale delle armi.

ART. 5

1. Gli addetti della Polizia Locale in possesso della Qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, portano senza licenza le armi di cui sono dotati.
2. L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, I° comma, lett. a), del D.M. del Ministero dell'Interno -4 marzo 1987, N.ro 145.
3. Nella Tessera di Riconoscimento di cui all'art. -9 del R.R. N.ro -3/2003, è fatta menzione degli estremi del Provvedimento Sindacale di assegnazione dell'arma di ordinanza in via continuativa.

ART. 6

1. Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel D.M. del Ministro dell'Interno N.ro 145/1987.

ART. 7

1. Per i Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Sindaco, nel rispetto degli eventuali piani ed accordi fra le Amministrazioni interessate.
2. Per detti Servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sig. Sindaco pro-tempore dell'Ente, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ART. 8

1. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale dell'Ente Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa.

ART. 9

1. Il Sig. Sindaco pro-tempore dell'Ente, garantisce l'addestramento, l'approvvigionamento delle armi e munizioni.
2. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
3. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.
4. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel Capo IV del D.M. del Ministero dell'Interno -4 marzo 1987, N.ro 145, e della Legge 28 maggio 1981, N.ro 286.

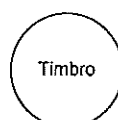
ART. 10

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni contraria disposizione regolamentare interna, vigente in materia.

Il presente Regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3, in data 30/01/2013;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2013 al 20/02/2013, con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno 30/01/2013

Data



Il Responsabile del Servizio

.....